



Spett.le
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Bilanci e Segnalazioni
Banca d'Italia
Via Milano, 53
00184 Roma

Oggetto: "Applicazione del regolamento (UE) 2015/534 – Bozza di 8° aggiornamento della Circolare 272 - Matrice dei conti: esiti dell'analisi di impatto sviluppata da un campione di BCC-CR e risposta alla consultazione.

Premessa

Lo scorso 12 agosto codesta spettabile Autorità di Vigilanza ha pubblicato per la consultazione la bozza dell'8° aggiornamento alla Circolare n. 272 "Matrice dei Conti", con la finalità - tenuto conto delle previsioni introdotte dalla BCE con il Regolamento (UE) 2015/534 (nel seguito, anche, Regolamento) - di dare applicazione nelle segnalazioni statistiche individuali di vigilanza agli schemi segnaletici finanziari del Regolamento (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Le modifiche proposte ineriscono, principalmente, all'inserimento nella nuova Sezione III della citata Circolare delle "informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico."

Al fine di garantire continuità al flusso informativo contenuto nella vigente Sezione III "dati di bilancio", la proposta incide significativamente sulla declinazione del principio di proporzionalità sulla cui base il Regolamento, in primo luogo, riduce la quantità e il livello di apertura delle informazioni richieste alle banche meno significative (FINREP semplificato e FINREP ulteriormente semplificato), in secondo luogo imposta una soglia (parametrata al valore totale delle attività) per l'attivazione di un regime ulteriormente ridotto di obblighi informativi (punti di dati). In particolare, il contenuto informativo richiesto alle banche meno significative il cui totale attivo si colloca al di sotto dei 3 miliardi di euro, viene ridotto a circa 500 punti di dati (dagli oltre 3000 richiesti per il FINREP semplificato), con una significativa limitazione delle variabili e delle aperture informative e.

Diversamente, le disposizioni in consultazione stabiliscono che le informazioni finanziarie previste dallo schema segnaletico FINREP semplificato (integrate da talune ulteriori informazioni previste dall'intero FINREP) siano prodotte anche dalle banche che in base al Regolamento dovrebbero trasmettere il contenuto qualificato come "punti di dati".

Inoltre, viene anticipata di un anno la decorrenza dei nuovi adempimenti segnaletici sia per le banche meno significative non appartenenti a un gruppo, sia per le banche appartenenti a gruppi meno significativi, indipendentemente dall'importo del totale attivo.

Tenuto conto della possibilità di impatti rilevanti sugli intermediari, codesta spettabile Autorità intende svolgere un'analisi di impatto della regolamentazione, anche alla luce delle valutazioni di tipo qualitativo sui costi di impianto e ricorrenti, nonché dei tempi per l'attuazione dei nuovi requisiti, acquisite dagli intermediari destinatari della nuova disciplina per il tramite di un apposito questionario pubblicato lo scorso 21 agosto.

Con riferimento a tale analisi di impatto, la scrivente Federcasse ha raccolto le risposte di un campione di 159 banche di Categoria - rappresentative dei diversi ambiti territoriali e profili dimensionali – con riguardo alla valutazione qualitativa degli impatti associati a due distinte opzioni regolamentari:

- **ipotesi 1** (*baseline*): applicazione del Regolamento in termini di articolazione degli schemi segnaletici (FINREP semplificato, FINREP ulteriormente semplificato, punti di dati), con **decorrenza** dalle segnalazioni riferite al **30 giugno 2017**;
- **ipotesi 2**: applicazione del FINREP semplificato a tutti i soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento diversi da quelli tenuti a produrre l'intero FINREP, con **decorrenza** dalle segnalazioni riferite al **30 giugno 2016**.

Tutte le 159 rispondenti sono riconducibili alla categoria delle banche meno significative non facenti parte di gruppi vigilati. Due delle 159 banche rispondenti presentano al 31 dicembre 2014 un totale attivo superiore ai 3 miliardi di euro.

Tutto ciò premesso, nel manifestare apprezzamento per le modalità di consultazione adottate con riferimento alla materia in oggetto, si ringrazia altresì per la possibilità di esprimere opinioni e commenti sul tema.

Nel merito delle modifiche proposte, al fine di offrire un contributo alla consultazione, si formulano le seguenti osservazioni con specifico riferimento alla **prospettiva delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali (BCC-CR)**. I commenti sull'impostazione proposta in relazione agli aggiornamenti in consultazione tengono conto dei contenuti del Regolamento 2015/534 e sono sviluppate alla luce delle stime di impatto e delle valutazioni espresse dalle associate.

1. Profili di attenzione e osservazioni sulle disposizioni in consultazione

Con riferimento ai contenuti del documento di consultazione, preliminarmente, nel ribadire in linea generale la condivisione - già espressa a suo tempo - dell'obiettivo sotteso all'estensione a livello individuale del FINREP (totalmente o in parte), si evidenziano, nuovamente, la rilevanza e la problematicità degli impatti che l'adeguamento ai requisiti segnaletici aggiuntivi determinerà sotto i molteplici profili coinvolti nell'impianto e nella gestione dei nuovi adempimenti (con ripercussioni inevitabili sul dimensionamento dell'organico e sui costi aziendali determinati dalla ri-articolazione dei processi e dei carichi di lavoro, dei presidi di controllo, dei contenuti operativi oggetto di esternalizzazione), in particolare per banche, come le BCC-CR, caratterizzate da ridotti profili dimensionali.

Significativi, come meglio precisato nel seguito, sono stati stimati, infatti, i costi connessi agli interventi necessari per far fronte ai nuovi adempimenti segnaletici.

Già in occasione della consultazione promossa nell'autunno 2014 dalla BCE sulla bozza del Regolamento, si era evidenziato come l'applicazione nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico dei nuovi requisiti segnaletici in materia di informazioni finanziarie, se pure avrebbe portato - in prospettiva - benefici nella qualità dei processi di controllo direzionale ed economie nel processo di produzione dell'informativa di bilancio, avrebbe comportato per gli intermediari minori un significativo incremento dei costi amministrativi. Veniva inoltre evidenziato come l'adeguamento richiedesse tempi elevati dovuti all'esigenza di una riorganizzazione non banale delle procedure aziendali, basata sull'individuazione e adeguata calibrazione dei nuovi carichi di lavoro inerenti agli ulteriori adempimenti amministrativi, elaborativi, di valutazione e di controllo.

Complessa e onerosa appariva anche la sola adozione del contenuto segnaletico maggiormente ridotto dei "punti di dati per la segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza" relativamente al cui impianto gli intermediari minori evidenziavano la necessità di sostenere oneri non marginali, legati all'adeguamento delle procedure

segnalistiche e alla necessità di ridefinire i processi aziendali per supportare lo sviluppo con cadenza trimestrale di processi valutativi e di analisi attualmente assolti su base semestrale/annuale.

Si evidenzia, in proposito, come la variabile inerente ai tempi disponibili per l'adeguamento incida in ogni caso anche sull'entità dei costi relativi, in funzione della possibilità - o meno - di pianificare con adeguato anticipo i nuovi carichi di lavoro e la revisione dei processi sottostanti la produzione dell'informativa, anche sulla base di un'approfondita ed efficace analisi organizzativa che possa fare riferimento alle soluzioni per l'esternalizzazione da parte degli Enti di Categoria che operano a favore delle associate.

Anche in funzione dei profili critici sopra richiamati e tenuto conto di un'opportuna valutazione costi/benefici, si ritiene, nel Regolamento i requisiti introdotti sono stati articolati in misura proporzionata ai diversi profili dimensionali e di rilevanza sistemica degli intermediari, prevedendo - tra l'altro - tempistiche sensibilmente diverse per l'introduzione dei nuovi obblighi informativi.

Come noto, in via generale la missione della BCE è proiettata dal legislatore su uno schema che riflette la matrice strategica della supervisione con l'intento di (i) ridurre la probabilità dei fallimenti bancari e (ii) abbassare il costo sociale quando i fallimenti avvengono. L'intensità della supervisione e dell'azione di vigilanza che ne deriva sulle banche fa sì che il focus primario verta sulle banche qualificate come significative. E' evidente la commisurazione conseguente fra impegno richiesto all'Autorità di vigilanza e conseguenti obblighi informativi imposti alle banche.

In tale quadro si collocano, pertanto, la considerazione del principio di proporzionalità - la cui centralità nel contesto di profonda revisione del complessivo quadro normativo europeo è costantemente ribadita dalle Autorità coinvolte - e l'indirizzo seguito nel Regolamento per la sua applicazione.

Alla luce di quanto sopra espresso, il primo profilo di attenzione che si ritiene necessario sottoporre a codesta rispettabile Autorità, presumibilmente non riferibile solo allo specifico contesto delle BCC-CR, concerne **la decorrenza proposta con riguardo alle novità segnalistiche.**

Non si comprende, in proposito, la ragione di interesse pubblico per imporre l'attivazione di processi di adeguamento - manifestamente onerosi e suscettibili di determinare significativi impatti anche sul piano gestionale - con un così significativo anticipo rispetto alle tempistiche fissate nel Regolamento.

L'anticipo di un anno nell'introduzione dei nuovi obblighi, non previsto sulla base degli orientamenti comunitari noti, non consentirebbe di predisporre adeguatamente le modifiche necessarie all'organizzazione interna, ai processi e presidi operativi e di controllo, all'offerta degli *outsourcer* di Categoria, obbligando ad adottare soluzioni di emergenza, inevitabilmente inefficienti e maggiormente onerose, nonché suscettibili di ingessare ulteriormente - e inopportuno - la struttura dei costi aziendali.

I tempi per il necessario ri-orientamento operativo a partire dalla data di finale promulgazione delle nuove disposizioni, appaiono, nello scenario proposto, troppo compressi per poter assicurare che il processo di adeguamento si dispieghi in modo atto a garantire il conseguimento della piena conformità .

L'anticipazione proposta incide sulle banche, ma anche sulla programmazione dei Centri Servizi di Categoria, tuttora coinvolti negli impegnativi programmi di adeguamento dell'organizzazione e dei processi alle pervasive modifiche intervenute nella disciplina in materia di sistema dei controlli interni, sistemi informativi e continuità operativa. Tali Centri, pur avendo nella generalità dei casi già implementato le soluzioni tecniche necessarie all'elaborazione del FINREP (avendo ciascuno almeno una banca utente già tenuta ai connessi adempimenti) devono in ogni caso impiantare i processi di supporto e i presidi di assistenza in funzione dell'estensione dell'obbligo alla generalità delle banche clienti.

Tutto ciò premesso, si evidenzia come gli oneri di un'applicazione nel breve appaiono non sostenibili e le attività di adeguamento si pongano potenzialmente in conflitto con l'ordinata prosecuzione delle attività

progettuali in atto o di prossimo avvio per mantenere la compliance a un quadro di riferimento normativo e regolamentare, in costante evoluzione.

Si richiede pertanto di non anticipare la decorrenza applicativa delle nuove segnalazioni mantenendo la tempistica fissata nel Regolamento.

Come anticipato, gli impatti delle nuove modalità segnaletiche saranno in ogni caso significativi, in relazione al livello dimensionale e all'attuale struttura organizzativa delle banche associate e **tali da incidere in misura non trascurabile sull'utile netto dell'intero sistema del Credito Cooperativo.**

Anche tenuto conto di quanto emerso dalle analisi di impatto sviluppata dalle banche rispondenti, **non si condivide, pertanto, l'intenzione di derogare alle semplificazioni informative declinate nel Regolamento per gli intermediari minori.**

Il beneficio connesso alla disponibilità di un'unica base informativa, la cui valenza andrebbe in ogni caso correlata all'elevato costo richiesto agli intermediari di più ridotto profilo dimensionale per l'assolvimento dei maggiori requisiti informativi, non viene ad avviso della scrivente pregiudicato dalla previsione di un più ridotto flusso di informazioni finanziarie nelle cadenze segnaletiche infra-annuali.

Più in generale, non si ritiene che l'estensione delle informazioni finanziarie richieste agli intermediari minori sia atta a produrre risultati rilevanti in termini di innalzamento della trasparenza dell'informativa finanziaria e della stabilità del sistema bancario, tali da giustificare il disagio che creerebbe agli operatori coinvolti: nuovamente, sfuggono le ragioni di pubblico interesse che richiederebbero l'estensione degli obblighi informativi in capo alle banche minori. Ciò, tenuto anche conto della circostanza che un'eventuale decisione in tal senso determinerebbe l'introduzione - ancora una volta - di riferimenti per le banche italiane maggiormente restrittivi rispetto a quelli presumibilmente applicati in altri ordinamenti, con ulteriore penalizzazione e svantaggio competitivo delle stesse.

Si ritiene opportuno richiamare in tale sede il mandato della Commissione europea e delle altre Autorità di regolamentazione comunitaria perché i requisiti normativi siano sempre adeguatamente calibrati in applicazione del principio di proporzionalità: tra le altre principali dimensioni di analisi, rilevano le circostanze per cui una regolamentazione non deve essere eccessivamente e inutilmente complessa e onerosa rispetto agli obiettivi prefissati e allo scopo perseguito; né applicata a istituzioni cui, sulla base del principio di materialità, non dovrebbe esserlo o indifferenziatamente anche laddove appaia invece opportuno applicarla in misura e con modalità differenziate.

Su tali basi ciascun nuovo obbligo normativo dovrebbe caratterizzarsi per le adeguate differenziazioni in corrispondenza dei diversi tipi e profili di intermediario, soprattutto quando, in assenza di ciò, vengono imposti costi sproporzionati. Questo è lo spirito che si ritrae nella profilatura applicata nel Regolamento e che si ritiene non possa non essere mantenuto anche nella regolamentazione nazionale.

Si richiede pertanto di prevedere nel testo finale delle disposizioni l'applicazione del più ridotto contenuto informativo ("punti di dati per la segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza") richiesto dal Regolamento per le banche meno significative il cui totale attivo si pone sotto la soglia dei 3 miliardi di euro, con decorrenza dei nuovi obblighi alla data di riferimento del 30 giugno 2017.

2. Sintesi degli esiti dell'analisi di impatto

Si premette che in un contesto di generalizzato ricorso all'esternalizzazione del sistema informativo aziendale, nella maggioranza dei casi le valutazioni di impatto sono state effettuate sulla base dell'organico attualmente in forza all'U.O. preposta alla produzione e all'invio delle segnalazioni ai fini di vigilanza, nonché dei carichi di lavoro di quest'ultima. Le valutazioni tengono comunque conto degli impatti sui carichi di lavoro delle unità operative aziendali che supportano i periodici processi di valutazione delle attività e passività aziendali e la corretta determinazione dei dati economici. Si tratta, ovviamente, di dati indicativi che tengono conto solo in via presuntiva dei maggiori costi legati al ricorso ai Centri Servizi di Categoria per i supporti tecnologici e l'assistenza prestata con riguardo alle scadenze segnaletiche e di bilancio, normalmente sostenuti nell'ambito di un canone contrattuale.

La generalità delle rispondenti ha evidenziato che, seppure in linea generale non si riscontrino difficoltà di particolare rilievo nella produzione delle informazioni disciplinate nel FINREP per la componente che già ora, con cadenza annuale, viene elaborata sulla base di quanto previsto dalle attuali disposizioni di bilancio, appaiono tutt'altro che limitati i costi da sostenere per attuare il nuovo impianto segnaletico con cadenza trimestrale.

Di seguito si sintetizzano gli esiti delle risposte formulate dalle banche facenti parte del campione di analisi.

Tavole riepilogative della valutazione dei costi per l'implementazione e la produzione dei nuovi contenuti segnaletici

IPOTESI 1 : prima data di riferimento al 30 giugno 2017 FINREP SEMPLIFICATO O PUNTI DI DATI IN FUNZIONE DIMENSIONE ATTIVO

Nr di rispondenti	Costi di impianto	Costi ricorrenti	Tempi	Costi di impianto: frequenze						Costi ricorrenti: frequenze						Tempi: frequenze						
	media	media	media	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	(deviazione std)	(deviazione std)	(deviazione std)																			
Banche italiane meno significative non facenti parte di gruppi vigilati con attivo < 3 mld	157 0,97	4,3 0,96	4,1 0,96	4,3	1	7	22	39	81	6	2	7	29	57	59	3	1	4	32	34	81	5
Banche italiane meno significative non facenti parte di gruppi vigilati con attivo >= 3 mld	2 1,00	4,0 1,00	4,0 1,00	4,0	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-

Totale rispondenti

159 BCC-CR

IPOTESI 2: prima data di riferimento al 30 giugno 2016 - FINREP SEMPLIFICATO (integrato)

Nr di rispondenti	Costi di impianto	Costi ricorrenti	Tempi	Costi di impianto: frequenze						Costi ricorrenti: frequenze						Tempi: frequenze						
	media <i>(deviazione std)</i>	media <i>(deviazione std)</i>	media <i>(deviazione std)</i>	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Banche italiane meno significative non facenti parte di gruppi vigilati con attivo < 3 mld	157	5,1 <i>0,93</i>	4,9 <i>0,91</i>	5,1 <i>0,92</i>	1	2	7	15	69	62	1	1	9	28	76	42	1	-	9	21	62	64
Banche italiane meno significative non facenti parte di gruppi vigilati con attivo >= 3 mld	2	5,0 <i>1,00</i>	5,0 <i>1,00</i>	5,0 <i>1,00</i>	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Totale rispondenti					159 BCC-CR																	

Complessivamente, tenuto conto degli opportuni distinguo legati ai differenti profili dimensionali e dislocazioni territoriali, la valutazione dell'impatto economico espressa dal campione di banche rispondenti è risultata abbastanza omogenea sia per quanto concerne i costi ricorrenti sia con riferimento ai costi di prima implementazione (costi di impianto)

Di seguito si illustrano i risultati di dettaglio riferiti alle due ipotesi regolamentari in analisi nel questionario (IPOTESI 1 e IPOTESI 2) per ciascuna delle 2 classi oggetto di rilevazione.

BANCHE ITALIANE MENO SIGNIFICATIVE NON FACENTI PARTE DI GRUPPI VIGILATI CON TOTALE ATTIVO INFERIORE AI 3 MILIARDI

IPOTESI 1

Per i costi di impianto il valore medio indicato dalle rispondenti è pari a **4,3** (corrispondente ad un livello di impatto compreso tra "elevato" e "molto elevato"), risultante da una prevalente distribuzione delle risposte nell'intervallo di valori compreso tra 3 e 5, con una maggiore frequenza delle risposte riferite al livello 5 ("molto elevato"). Solo sei banche hanno indicato valori "massimi". Sette rispondenti hanno valutato gli oneri di impianto come "contenuti" (valore 2). Solo una banca ha ritenuto i costi di impianto "nulli o molto contenuti" (valore 1).

Un valore medio più basso, pari a **4,1** (comunque, "elevato"), risulta dalle indicazioni delle stesse banche con riferimento ai costi ricorrenti. Anche in questo caso sette rispondenti hanno espresso una valutazione degli oneri in argomento maggiormente contenuta (valore 2, "contenuti").

Con riferimento ai tempi si evidenzia una distribuzione delle risposte analoga a quella fornita per i costi di impianto: il valore medio indicato è pari a **4,3**, risultante da una prevalente distribuzione delle risposte nell'intervallo di valori compreso tra 3 e 5, con una frequenza nettamente maggiore delle risposte riferite al livello 5 (81 rispondenti). Solo cinque rispondenti hanno indicato valori "massimi".

IPOTESI 2

Per i costi di impianto il valore medio rappresentato sale significativamente e si attesta a **5,1** (corrispondente ad un livello di impatto "molto elevato"), con una **distribuzione prevalente delle risposte nei valori 5 e 6** (62 rispondenti hanno indicato valore 6 - costi "massimi"; 69 rispondenti valore 5 - costi "molto elevati").

Anche con riguardo ai costi ricorrenti si registra un significativo innalzamento della stima di impatto con un valore medio pari a **4,9** (sostanzialmente "molto elevato") e la concentrazione delle risposte nei valori più alti della scala (76 rispondenti indicano valore 5 "molto elevati"; 42 rispondenti indicano valori massimi).

Parimenti critiche risultano le valutazioni espresse con riferimento ai tempi (valore medio, 5,1) con la concentrazione delle risposte (126, oltre l'80%) nei valori 5 "molto elevati" e 6 "massimi".

Il diverso gradiente delle risposte - limitatamente alle valutazioni dei costi di impianto e ricorrenti - è meglio sintetizzato nelle due tabelle a doppia entrata riportate nel seguito (*dati inerenti alle sole BCC-CR con totale attivo inferiore ai 3 mld. di euro. Si evidenzia che una BCC non ha valutato i costi di impianto*):

IPOTESI 1		Costi ricorrenti						Totale	Quote	
		1	2	3	4	5	6			
Costi di impianto	6					3	3	6	53%	<i>costi ricorrenti 4,5 e 6 - costi di impianto 5 e 6</i>
	5			5	26	50		81		
	4			4	30	5		39	29%	<i>costi ricorrenti 3 , 4 e 5 con costi di impianto 4 e 5</i>
	3		3	18	1			22	17%	<i>costi ricorrenti 2 e 3 con costi di impianto 2 e 3</i>
	2	1	4	2				7		
	1	1						1	1%	
	Totale	2	7	29	57	58	3	156	100%	

IPOTESI 2		Costi ricorrenti						Totale	Quote	
		1	2	3	4	5	6			
Costi di impianto	6				5	19	38	62	84%	<i>costi ricorrenti 4,5 e 6 - costi di impianto 5 e 6</i>
	5				11	55	3	69		
	4			3	10	2		15	10%	<i>costi ricorrenti 3 , 4 e 5 con costi di impianto 4</i>
	3		1	5	1			7	4%	<i>costi ricorrenti 2 e 3 con costi di impianto 2 e 3</i>
	2			1	1			2		
	1	1						1	1%	
	Totale	1	1	9	28	76	41	156	100%	

BANCHE ITALIANE MENO SIGNIFICATIVE NON FACENTI PARTE DI GRUPPI VIGILATI CON TOTALE ATTIVO UGUALE O SUPERIORE AI 3 MILIARDI

Come anticipato, tra le 159 rispondenti, solo due presentano un totale attivo superiore ai 3 miliardi di euro. Pur se accomunate nella medesima classe di appartenenza, le due banche presentano un dimensionamento relativo significativamente diverso come di seguito sinteticamente richiamato (valori al 31 dicembre 2014):

Banca	Totale attivo	Nr. dipendenti
1	Circa 5 mld	447
2	Oltre 11 mld	1.225

Alla luce della ben diversa articolazione organizzativa, si ritiene, vanno interpretate le diverse valutazioni espresse con riferimento all'incidenza stimabile dei costi di impianto e ricorrenti.

Entrambe le banche evidenziano, comunque, un severo peggioramento delle valutazioni operate con riguardo all'ipotesi 2 che, per tale classe di banche, comporta essenzialmente l'anticipazione di un anno dell'entrata in vigore dei nuovi adempimenti.

In estrema sintesi, per la generalità delle 159 banche che hanno partecipato all'indagine, l'impatto economico previsto per l'adeguamento alle disposizioni presenti nella proposta in consultazione appare – in ogni caso - tutt'altro che "contenuto".

E' indicativo che i costi una tantum di implementazione e quelli ricorrenti risultino in generale e per entrambe le ipotesi, paragonabili, evidenziando la rilevanza degli oneri inerenti al presidio delle segnalazioni nel tempo.

In particolare, la rilevanza degli oneri stimati dalla maggioranza delle BCC-CR facenti parte del campione appare riconducibile non solo alla necessità di impiantare e mantenere il nuovo processo segnaletico, ma anche (e soprattutto) di rivedere l'organizzazione e le procedure per supportare lo sviluppo con cadenza trimestrale di tutti i processi valutativi e di controllo attualmente assolti, nell'estensione richiesta, solo ai fini della produzione dell'informativa di bilancio.

Benché in prospettiva questo comporterà dei benefici in termini di innalzamento della qualità dei processi di controllo direzionale e alcuni risparmi nei tempi di produzione annuale dell'informativa di bilancio (agevolando il *fast closing* richiesto dai nuovi termini segnaletici), preme ribadire la diversa (penalizzante) incidenza che su banche caratterizzate da ridotti profili dimensionali avrebbero i maggiori costi del personale da dedicare alle attività in argomento.

Lo scenario sopra richiamato è **significativamente inciso sia dalla prospettata anticipazione dei tempi di introduzione dei nuovi requisiti, sia dall'ipotesi di estensione anche alle banche con totale attivo inferiore ai 3 miliardi di euro del FINREP semplificato anziché dei punti di dati**, evidenziando chiaramente la problematicità legata al sostanziale venir meno, nelle disposizioni in consultazione, della - pur limitata - applicazione del principio di proporzionalità disciplinata nel Regolamento, con un'assimilazione

condivisibile degli intermediari minori a banche di ben maggiore significatività e articolazione del modello organizzativo.